

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

LE ANTICIPAZIONI

Indice

Premessa	I
Anticipazioni per spese sanitarie	II
Anticipazioni per acquisto della prima casa o ristrutturazione	III
Anticipazioni per ulteriori esigenze	IV
Conclusioni e considerazioni generali	V

I Premessa

L'istituto delle anticipazioni dal proprio montante individuale della previdenza complementare è stato previsto sin dalla prima Legge Quadro (D.Lgs. 124/93) istitutrice della normativa sul secondo pilastro. Tale facoltà era (e lo è tuttora per coloro che non aderiscono alla previdenza complementare) già prevista dalla disciplina del trattamento di fine rapporto (TFR) regolamentato dall'art. 2120 CC.

L'anticipazione permette di disporre a determinate condizioni, di parte del proprio montante individuale accumulato "anticipando" quella che è la destinazione naturale prevista dal legislatore in tema di previdenza complementare, ossia la costituzione di un capitale da convertire in tutto o in parte in una rendita idonea ad integrare la previdenza di base (pensione INPS). Per montante individuale si intende tutto quanto accantonato a qualsiasi titolo sulla posizione pensionistica dell'iscritto (contribuzione dipendente, versamenti aggiuntivi, contribuzione azienda, trattamento di fine rapporto, frutti o rendimenti finanziari della linea di appartenenza).

La materia è attualmente regolamentata dall'art. 11 ("prestazioni") punti 7-9 del D.Lgs. 252/05 che ha modificato al riguardo l'impianto originario della prima legge quadro del 1993 introducendo nuove regole in vigore dal 2007. L'art. 44 del Regolamento del Fondo Pensioni Aziendale ha ripreso testualmente la normativa generale prevista dal legislatore in tema di anticipazioni.

Come tutte le opzioni che riguardano la previdenza complementare anche quella delle anticipazioni presuppone una adeguata conoscenza delle possibilità, della fiscalità prevista e dell'impatto che l'anticipazione avrà sul montante finale e conseguentemente sul nostro tenore di vita quando saremo in pensione.

Solo una conoscenza puntuale di tutto quanto concerne le anticipazioni permette di fare scelte consapevoli che potrebbero in taluni casi privilegiare opzioni alternative, rinunciando o ritardando il momento del ricorso all'anticipazione.

Ricordiamo che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 252/05, ossia successivamente all'01.01.2007, la fiscalità sia della fase di accumulo, ma soprattutto quella del momento della prestazione all'atto del raggiungimento dei requisiti contributivi e anagrafici per poter accedere alla pensione pubblica, è

assai agevolata.

I rendimenti finanziari (dal 2001), inoltre, hanno già scontato anno per anno l'aliquota agevolata che è stata dell'11% sino al 2013 per poi passare al 20% (salvo quanto investito in titoli di stato tassati al 12,5%) e non vengono più assoggettati ad alcuna tassazione al momento del pensionamento, salvo il caso di vecchi iscritti che optino per il previgente regime fiscale, in deroga all'articolo 11 del D.Lgs. 252/05 anche sul montante maturato dal 1/1/2007.

Si ricorda che l'aliquota ordinaria applicata ai rendimenti finanziari è del 26% e che gli investimenti non previdenziali sono altresì assoggettati all'imposta proporzionale di bollo.

Va detto che la fiscalità relativa alla parte del montante maturata post 2007 è sempre a titolo definitivo (23% di regola) ben più pesante di quella che viene applicata alla prestazione al momento della maturazione dei requisiti pensionistici che è pari al massimo al 15% e scende anno dopo anno dello 0,3% a decorrere dal quindicesimo anno di iscrizione per raggiungere il minimo del 9% dopo 35 anni.

La parte del montante maturato al 31.12.2006, in caso di anticipazioni, prevede una fiscalità a titolo provvisorio mediamente assai pesante con un range dal 23% ad oltre il 30%.

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio i tre tipi di anticipazioni previste puntualizzando che le rispettive richieste andranno inoltrate dal portale Mywelf, accedendo all'area riservata agli aderenti del Fondo Pensioni ¹:

A) per spese sanitarie

B) per acquisto della prima casa per sé o figlio o ristrutturazione della prima casa

C) per ulteriori esigenze,

indicando per ciascuna tipologia

- 1) il richiamo normativo
- 2) la casistica
- 3) il timing legale (periodi minimo necessario)
- 4) le considerazioni

¹ La modalità di presentazione cartacea della domanda sarà comunque garantita agli aderenti impossibilitati all'utilizzo del portale Mywelf

Il Anticipazioni per spese sanitarie

1. il richiamo normativo

Art. 11 punto 7 del D.Lgs. 252/05 che recita: “per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche”.

2. la casistica

La casistica riguardante tale anticipazione – spese sanitarie – è assai vasta, anche se le diciture utilizzate dal legislatore “gravissime situazioni” “terapie ed interventi straordinari” unitamente al trattamento di favore (sia temporale che fiscale) lasciano intendere che deve trattarsi di spese effettivamente importanti per interventi e terapie a fronte di situazioni molto gravi relative all’iscritto e/o ai suoi familiari più prossimi. Appare quindi legittima la non ammissione dell’anticipazione per il rimborso di spese che, pur attinenti a terapie o interventi straordinari, risultino di importo non significativo².

3. il timing legale

Può essere richiesta in qualsiasi momento. Anche da questo punto di vista vi è un trattamento di favore in deroga al principio generale che prevede invece 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare per poter accedere ad una anticipazione.

4. le considerazioni

Vista la fiscalità di favore, qualora ne ricorrano i presupposti, è opportuno utilizzare la presente opzione in luogo di quella per “ulteriori esigenze” di cui infra. Su precisa richiesta dell’aderente è possibile concedere l’anticipazione anche sulla base del preventivo di spesa con l’obbligo in capo all’iscritto di fornire le fatture regolarmente saldate a comprova della spesa sostenuta. In mancanza di tale adempimento l’importo dell’anticipazione dovrà essere riversato nel Fondo Pensioni.

5. – la documentazione necessaria

1. Modulo di richiesta indirizzato al Fondo Pensioni specificando tipologia e importo dell’anticipazione (sino ad un massimo del 75% del montante maturato)
2. Preventivo della spesa da sostenere
3. Certificazione della competente ASL attestante la necessità e straordinarietà dell’intervento.
Per l’ottenimento della certificazione è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante;
4. Fatture saldate e datate non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione e di importo non inferiore a 1000€, riferite alla singola anticipazione.

Nel caso di spese sostenute nell’interesse di coniuge e figli è necessario allegare anche il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai familiari interessati, se maggiorenni, unitamente alla certificazione dello stato di famiglia, recante il nominativo dei figli per i quali si attiva la richiesta.

² cfr. Orientamenti Covip del 10.2.2011 in materia di anticipazioni

III Anticipazioni per acquisto / ristrutturazione della prima casa per sé o figlio

1. il richiamo normativo

Sempre al punto 7 della norma già richiamata: “Per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge dd 27.12.1997 n. 449”.

2. la casistica

Trattasi delle classiche anticipazioni più ricorrenti sino al 2007. La casistica anticipabile riguarda l’acquisto della prima casa per l’iscritto o per il figlio (anche per più figli) non necessariamente a carico. Tenuto conto della giurisprudenza formatasi in materia di anticipazioni, per “prima casa” deve intendersi la casa destinata a residenza o a dimora abituale dell’iscritto o dei suoi figli. Dall’atto notarile dovrà risultare il possesso dei requisiti agevolativi per tale fattispecie. Per “acquisto” può intendersi anche l’assegnazione dell’abitazione (prima casa a favore dell’iscritto o del figlio) aderente a Cooperativa Edilizia. Altresì anticipabili sono le spese relative alla costruzione diretta della prima casa da parte dell’iscritto (o del figlio). Per quanto concerne gli interventi edilizi sulla prima casa, da intendersi nel caso del possesso di più immobili quella ove l’iscritto ha la residenza ed ove è domiciliato abitualmente, trattasi come richiamato dalla norma, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia in genere, compresi gli interventi di risparmio energetico. Le anticipazioni riguardanti gli interventi edilizi possono essere estese anche alla prima casa del figlio.

Il concetto di acquisto, previsto dalla norma, comporta la piena disponibilità dell’immobile e pertanto sono ammissibili anticipazioni che riguardano solo la piena proprietà. Tenuto conto, però, che in base al Codice Civile incombono sul nudo proprietario gli interventi straordinari, la domanda di anticipazione dell’aderente potrà essere ammessa nel caso in cui, in qualità di nudo proprietario, risulti risiedere nell’immobile oggetto degli interventi edilizi

Nel caso di acquisto della prima casa in comunione di beni l’anticipazione potrà riguardare solo la quota (50%) di spettanza dell’iscritto e non l’intero investimento. Anche nel caso di interventi edilizi sulla prima casa (ristrutturazioni) le fatture dovranno essere intestate all’iscritto o nel caso di cointestazione saranno finanziabili (anticipabili) solo nel limite del 50%. In caso di comproprietà dell’immobile (es. iscritto 50% - coniuge 50%) potrà comunque essere ammessa l’intera fattura, anche se intestata unicamente all’iscritto, avendo sostenuto interamente la spesa.

3. il timing legale

L’accesso a tale anticipazione prevede 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare, requisito raggiungibile tenendo conto anche di eventuali anni di iscrizione presso altri Fondi Pensioni, purché la posizione risulti attiva al momento della presentazione della domanda e attestata da idonea documentazione.

4. le considerazioni

L’acquisto della prima casa per l’iscritto costituisce senza dubbio un investimento avente in astratto anche natura previdenziale in quanto, nel lungo termine, gli immobili di regola si

rivalutano o comunque il possesso di una casa propria costituisce una garanzia di entità rilevante anche in un'ottica pensionistica (risparmi di canoni di locazione, accesso facilitato al credito, ecc.). Anche se di regola lo sforzo economico richiesto per l'acquisto della prima casa non permette alternative al ricorso all'anticipazione, che va a sommarsi al mutuo, va valutato anche in tale caso se si può evitare (o ridurre) il ricorso all'anticipazione.

L'anticipazione per l'acquisto della prima casa per i figli (che di regola presuppone normalmente il possesso di una prima casa dell'iscritto), è una fattispecie non molto frequente (donazione indiretta), il cui ricorso è eventualmente consigliabile solo nella parte finale del percorso previdenziale, quando cioè l'iscritto ha una cognizione se non certa quanto meno relativamente corretta di quanto ammonterà la propria pensione INPS e di quanto dovrà essere integrata tale rendita dalla pensione di scorta del Fondo per poter mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo la cessazione lavorativa.

Il ricorso all'anticipazione per la ristrutturazione della prima casa va valutato con molta attenzione in un'ottica pensionistica. In particolare va effettuata una valutazione tra il beneficio (anche sulla qualità della vita) atteso dall'intervento e la riduzione della pensione di scorta da ipotizzare conseguentemente all'anticipazione stessa.

Viste le somme normalmente in gioco è opportuno tenere monitorato l'andamento della linea di appartenenza prima di decidere il momento in cui perfezionare l'anticipazione. Ciò è particolarmente importante nel caso di iscrizione ad una linea con elevata componente azionaria (Linea 3 e Linea 4). Talvolta infatti (ad esempio nel caso di costruzione o ristrutturazione della prima casa) si può, entro certi limiti, differire il momento dell'effettivo utilizzo.

5. la documentazione necessaria

Acquisto prima casa di abitazione

1. Modulo di richiesta indirizzato al Fondo Pensioni specificando tipologia e importo dell'anticipazione (sino ad un massimo del 75%)
2. Contratto notarile registrato oppure in alternativa, Copia del Rogito e Dichiarazione del notaio comprovante la successiva registrazione dell'atto.
In ogni caso, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione.
Dal contratto dovrà emergere chiaramente che trattasi di "prima casa" sulla quale non devono gravare diritti reali di godimento.
3. Se trattasi di acquisto prima casa per il figlio, dovrà essere presentata documentazione comprovante che l'intero onere (o parte di esso) sia stato sostenuto dal richiedente.
4. Se trattasi di acquisto della quota di possesso del coniuge, in caso di separazione o divorzio, dovrà essere consegnata Sentenza dalla quale risulti il trasferimento della proprietà.

N.B. Dal punto di vista temporale deve sussistere una stretta correlazione tra la domanda di anticipazione e l'acquisto dell'immobile. A tale scopo è da considerarsi congruo il termine di 18 mesi dalla data dell'acquisto. Per tale motivo potranno essere ammesse domande di anticipazione anche in presenza di acquisto prima della maturazione degli 8 anni di permanenza nel Fondo, purché la richiesta venga formalizzata entro i 18 mesi dalla data dell'acquisto e sia stato perfezionato nel frattempo il requisito minimo degli 8 anni.

Non vengono accettate richieste finalizzate all'estinzione di contratti di mutuo o al prefinanziamento dell'acquisto della prima casa.

Nel caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dei figli è necessario allegare anche il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati se maggiorenni, unitamente alla certificazione dello stato di famiglia recante il nominativo dei figli per i quali si attiva la richiesta.

Costruzione della prima casa di abitazione

1. Modulo di richiesta indirizzato al Fondo Pensioni specificando tipologia e importo dell'anticipazione (sino ad un massimo del 75% del montante maturato)
2. Estratto Tavolare, Foglio di Possesso oppure Certificazione Agenzia del Territorio
3. Atto notarile di Compravendita del Terreno qualora non fosse disponibile l'Estratto Tavolare
4. Progetto di Costruzione completo di Concessione edilizia
5. Fatture attestanti l'avvenuto pagamento dei lavori eseguiti (vedasi N.B. a seguire)
6. Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio dalla quale risulti che il richiedente non sia titolare di prima casa
7. Copia dichiarazione inizio lavori.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati se maggiorenni, unitamente alla certificazione dello stato di famiglia, recante il nominativo dei figli per i quali si attiva la richiesta.

In caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

N.B. Dal punto di vista temporale deve sussistere una stretta correlazione tra la domanda di anticipazione e la costruzione dell'immobile. A tale scopo si dovrà fare riferimento alla Concessione edilizia che di norma riporta i termini entro i quali vanno eseguiti i lavori, fermo restando che potranno essere ammesse solo fatture datate non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Costruzione/acquisto abitazione in cooperativa

1. Modulo di richiesta indirizzato al Fondo Pensioni specificando tipologia e importo dell'anticipazione (sino ad un massimo del 75% del montante maturato)
2. Atto notarile di Costituzione della Cooperativa
3. Dichiarazione che il richiedente è socio Cooperativa, valida per non più di 2 mesi dalla data di rilascio
4. Attestazioni concernenti i conferimenti (versamenti) effettuati negli ultimi 18 mesi, valide per non più di 2 mesi dalla data del rilascio
5. Dichiarazione sostitutiva Atto Notorio dalla quale risulti che il richiedente non sia titolare di prima casa

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati se maggiorenni, unitamente alla certificazione dello stato di famiglia, recante il nominativo dei figli per i quali si attiva la richiesta.

N.B. Dal punto di vista temporale deve sussistere una stretta correlazione tra la domanda di anticipazione e la costruzione dell'abitazione in cooperativa. A tale scopo, nel caso in cui i versamenti alla cooperativa siano già conclusi, la domanda dovrà pervenire entro 18 mesi dall'Atto pubblico di Assegnazione, ovvero l'attribuzione dell'immobile con la stipula del rogito notarile e la relativa consegna dell'alloggio al socio assegnatario.

Ristrutturazione della prima casa di abitazione ³

1. Modulo di richiesta indirizzato al Fondo Pensioni specificando tipologia e importo dell'anticipazione (sino ad un massimo del 75% del montante maturato)
2. Estratto Tavolare, Foglio di Possesso oppure Certificazione Agenzia del Territorio
3. Abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (per esempio: comunicazione di inizio lavori, permesso di costruire, denuncia di inizio attività - D.I.A., segnalazione certificata inizio attività - S.C.I.A.); nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitanti di alcun titolo abilitativo;
4. fatture dettagliate delle spese sostenute emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione
5. copia delle ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto. Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati se maggiorenni, unitamente alla certificazione dello stato di famiglia, recante il nominativo dei figli per i quali si attiva la richiesta.

In caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

6. Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio dalla quale risulti che il richiedente abbia la residenza e dimori abitualmente nell'immobile oggetto degli interventi
7. Se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, allegare fotocopia della delibera assembleare, ovvero dichiarazione dell'Amministratore di condominio che attesti l'avvenuto pagamento e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

N.B. Dal punto di vista temporale deve sussistere una stretta correlazione tra la domanda di anticipazione e la ristrutturazione dell'immobile. A tale scopo, pur in presenza di lavori che si prolunghino nel tempo, saranno ammesse solo le fatture di cui al precedente punto 4.

IV Anticipazioni per ulteriori esigenze

1. il richiamo normativo

La norma (D.Lgs. 252/05 art. 11 punto 7) al riguardo è assai laconica e recita "per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti".

Trattasi di una tipologia di anticipazione non prevista dalla legge anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 252/05. La sua introduzione doveva favorire la scelta per la previdenza complementare, rendendo meno traumatica l'irreversibilità della scelta stessa, offrendo agli

³ Per maggiori informazioni circa gli interventi edilizi è possibile consultare la Guida Fiscale sulle "Ristrutturazioni edilizie" dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

aderenti un'opzione aggiuntiva per qualsiasi tipologia di intervento.

2. casistica

La casistica non è definita in alcun modo e può riguardare qualsiasi esigenza dell'iscritto.

3. il timing legale

Sono necessari anche in questo caso almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare, requisito raggiungibile tenendo conto anche di eventuali anni di iscrizione presso altri Fondi Pensioni, purché la posizione risulti attiva al momento della presentazione della domanda e attestata da idonea documentazione.

4. le considerazioni

Tale tipologia di anticipazione, ha visto un vero e proprio boom in Italia (decine di migliaia le anticipazioni di questo tipo dai Fondi contrattuali storici). Anche aziendalmente è la tipologia di anticipazione più diffusa. Circa tre quarti di tutte le anticipazioni richieste in azienda riguardano "ulteriori esigenze" degli iscritti. Ciò grazie anche alla mancanza di qualsiasi documentazione necessaria per l'ottenimento. Posto che l'utilizzo che un iscritto ne fa è coperto da privacy e comunque non deve essere indicato o comunicato a nessuno, si ha ragione di ritenere che in molti casi si tratti di utilizzo per fini che nulla hanno a che fare con la previdenza, ma per interventi contingenti di altro genere (momentanee carenze di liquidità, difficoltà economiche, necessità di ridurre l'indebitamento in essere ecc.) talvolta anche per importi contenuti e ripetuti nel tempo. Il ricorso a tale tipologia di anticipazione va ponderato con attenzione, al fine di un utilizzo responsabile. Ogni anticipazione va infatti a diminuire il montante finale, ossia la pensione di scorta. In particolare tale tipologia di anticipazione è caso mai da utilizzare in prossimità del termine del piano di accumulo, ossia quando si è prossimi al pensionamento, con elementi ormai certi sul momento del pensionamento stesso, ed a conoscenza, con buona approssimazione, dell'ammontare della pensione pubblica. Quando si è cioè in grado di valutare l'effettiva necessità di rendita integrativa, regolandosi di conseguenza per le eventuali "ulteriori esigenze". Possono senz'altro esserci utilizzi adeguati anche per tale anticipazione, aventi connotati previdenziali o assimilabili, quali ad esempio per riscattare gli anni universitari (riscatto laurea) o per "coprire" un anno sabbatico.

Giusta quanto sopra e in linea con le considerazioni già espresse (vedi Anticipazioni per spese sanitarie) saranno ammesse unicamente richieste per importi non inferiori a 1000€ nette.

5. la documentazione necessaria

Il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente non deve essere corredato da alcuna documentazione giustificativa. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che il Fondo non deve effettuare alcuna indagine circa la motivazione alla base della richiesta.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, presso cui l'aderente abbia fruito di anticipazioni, il Fondo dovrà recepire apposito dettaglio recante oltre alle informazioni fiscali, la causale di richiesta delle precedenti anticipazioni

V Conclusioni e considerazioni generali

- Tutte le richieste di anticipazione vanno inviate al Fondo Pensioni Aziendale, indicando la tipologia

di anticipazione, l'eventuale beneficiario qualora diverso dall'iscritto, l'importo richiesto, con allegata la documentazione prevista per l'anticipazione che interessa. L'Ufficio Welfare e Previdenza Complementare effettua l'istruttoria delle pratiche. Visto il tenore della legge e le responsabilità per gli Organi del Fondo nel caso di mancata osservanza della normativa, non possono essere accolte domande non rientranti nella casistica prevista;

- Le domande di anticipazioni, se complete della documentazione prevista, vengono elaborate dal gestore amministrativo del Fondo e l'importo disinvestito, al netto delle imposte trattenute, viene liquidato sul conto corrente dell'iscritto;
- Le anticipazioni sono cumulabili e reiterabili nei limiti e per le tipologie previste (75% complessivo, 30% per "ulteriori esigenze"). Se ad esempio un iscritto dopo 10 anni usufruisce di un'anticipazione del 30% e due anni dopo chiede l'anticipazione per l'acquisto della prima casa nella misura massima prevista, questa non sarà del 75% del montante maturato fino a quel momento, ma di importo inferiore, tenuto conto della precedente anticipazione;
- Qualsiasi anticipazione va a ridurre parzialmente il proprio montante con conseguente minore incidenza dello stesso sui futuri rendimenti finanziari. Ovviamente ciò impatta anche sul montante finale, riducendo o annullando la quota liquidabile in forma capitale. Si ricorda infatti che per gli iscritti alla previdenza complementare post 1993 ("nuovi iscritti") si può ricorrere all'opzione capitale sino ad un massimo del 50% del montante totale maturato. Nel computo di tale percentuale si tiene conto delle eventuali anticipazioni, costringendo di fatto nel caso di anticipazioni di importo rilevante, al ricorso "forzato" all'opzione "rendita" quando si matureranno i requisiti per la pensione di base;
- Il legislatore riserva (salvo il caso degli interventi sanitari) un trattamento fiscalmente sfavorevole alle anticipazioni, con conseguenti differenze rilevanti tra l'importo lordo disinvestito (su cui si perdono per sempre i rendimenti futuri) e quello netto che viene invece messo a disposizione. E' quindi opportuno informarsi bene sulla fiscalità prima di decidere, tenendo conto che la ritenuta prevista per la parte del montante post 2007 opera a titolo definitivo e non sarà quindi riliquidata al termine del piano previdenziale in occasione dell'erogazione delle prestazioni definitive;
- Giova ricordare al riguardo che il legislatore ha previsto la possibilità di reintegrare totalmente o parzialmente le anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e riferite a montanti maturati a decorrere dalla medesima data, previa apposita richiesta, al fine di ricomporre il montante dell'iscritto;
- È possibile, fermi restando i limiti previsti dal legislatore per ogni tipologia di intervento ed anche complessivamente (75%) chiedere la % massima possibile o, in alternativa un determinato importo lordo. È peraltro chiaro che il conteggio dell'anticipazione simulato nel portale, viene effettuato sui valori quota del mese precedente ed in caso di oscillazioni significative del valore quota (se iscritti ad una linea con elevata componente azionaria) potrebbero esserci differenze, anche relativamente significative, rispetto al valore simulato;
- È possibile richiedere che l'anticipazione venga liquidata in più tranches, qualora vi sia un certo differimento temporale nei pagamenti delle fatture oggetto di anticipazione, nel caso ad esempio di spese sanitarie differite nel tempo e di costruzione o ristrutturazione della prima casa. In entrambi i casi, come già accennato in precedenza, l'importo liquidabile deve essere significativo, ovvero non inferiore a 1000€ netti, e comunque da non ripartire in più di 3 tranches (min 1000€ ciascuna).
- Qualora l'iscrizione sia ad una linea con componente azionaria è bene tenere presente i valori quota e l'andamento della propria linea per una valutazione circa l'eventuale differimento (se possibile) dell'anticipazione stessa.

- È sempre consigliabile valutare con attenzione tutte le opzioni alternative.

Bolzano, novembre 2024

La Commissione di Gestione del Fondo Pensioni per il
Personale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

L'Ufficio Welfare e Previdenza Complementare